



P. Danti

COMUNE DI LEGNANO

REGOLAMENTO

EDILIZIO





COMUNE DI LEGNANO

REGOLAMENTO EDILIZIO



N. B. - Gli articoli in corsivo si riferiscono alle varianti deliberate dal Consiglio Comunale in seduta 27/2/950 n. 8 approvate dalla G.P.A. in seduta 19-4-950 n. 2536 ed omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici il 23/3/1954 con n. 650.-

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente Regolamento si applica agli edifici esistenti o da costruirsi nel territorio del Comune di Legnano, sia che prospettino sul suolo pubblico o sulle private proprietà.

ART. 2

E' istituita una Commissione Edilizia, composta dal Podesta' o da un suo delegato che la presiede, dall'Ingegnere Comunale, dall'Ufficiale Sanitario e da 6 Membri scelti possibilmente fra Ingegneri, Geometri, Capimastri ed altre persone competenti.

Essi durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili.

I Membri nominati in surrogazione di altri scaduti innanzi tempo per dimissioni, morte od altro, durano in carica pel tempo che vi avrebbero dovuto restare i loro antecessori. Il Segretario assiste con voto consultivo alle deliberazioni della Commissione Edilizia.

ART. 3

La Commissione Edilizia da' parere:

- a) sulla interpretazione, esecuzione ed eventuali modificazioni del presente regolamento;
- b) sui piani di ingrandimento o di abbellimento della Città;
- c) su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, riforme e ricostruzioni di qualche rilievo, da questo o da altro Regolamento assoggettati all'approvazione municipale e ad essa sottoposti dal Podesta', il quale potrà anche demandare l'esame dei progetti di poca importanza all'Ufficio Tecnico e a quello Sanitario;
- d) in generale su quanto puo' interessare il regime edilizio ed il pubblico decoro, anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia;
- e) in caso di controversia, sulla classificazione da darsi ai diversi edifici, per l'applicazione dell'imposta sui materiali di fabbrica.

ART. 4

Le funzioni della Commissione Edilizia sono esclusivamente consultive e gratuite.

Le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze non sono valide se non intervengono almeno due Membri oltre il Presidente, l'Ingegnere Comunale, l'Ufficiale Sanitario.

ART. 5

La Commissione viene convocata dal Presidente ogni volta che lo stesso lo creda opportuno ed in ogni modo almeno una volta ogni due mesi.

ART. 6

Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi interessato, come autore, costruttore, proprietario o comunque, alcuno dei suoi Membri, questi dovrà astenersi dal prendere parte al giudizio deliberativo sullo argomento stesso.

ART. 7

Per l'Ingegnere Comunale è obbligatorio l'intervento alle adunanze della Commissione, la quale però potrà deliberare, purché in numero sufficiente anche in sua assenza.

Le funzioni di Segretario sono affidate al Geometra Comunale.

CAPO 2^o

**NORME PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.-**

ART. 8

Niuno può occupare od alterare il suolo pubblico senza il permesso della competente Autorità.

ART. 9

Chiunque voglia intraprendere la costruzione di un edificio nuovo, o la parziale ricostruzione o modificazione di un edificio esistente dovrà prima chiederne la licenza al Podestà.

La domanda da redigersi in carta semplice, a sensi della Circolare 14 Dicembre 1923 n. 10670 del Ministero delle Finanze, dovrà contenere, oltre che una sufficiente descrizione dei lavori che si vogliono intraprendere, notizie su

tutto cio' che riguarda le ragioni di confine, i pozzi e le distribuzioni d'acqua condotta, le latrine, le condizioni del cortile secondo il disposto dell'art. 36 del reg. d'igiene e dovra' essere corredata:

- a) dei tipi planimetrici del piano terreno;
- b) dei tipi planimetrici dei piani superiori;
- c) della sezione sulla linea piu' importante;
- d) della fronte verso gli spazi pubblici o da questi visibili;
- e) del tipo planimetrico d'assieme nella scala di uno a mille rappresentante l'ubicazione del fabbricato rispetto alle Vie o Piazze in fregio alle quali dovra' sorgere, ed il cortile;
- f) del computo metrico preventivo della cubatura dell'edificio rigendo fabbricato misurato dal piano stradale alla sommita' di gronda.

Per edifici di speciale importanza artistica o tecnica, la Commissione Edilizia potra' richiedere la presentazione di tipi anche piu' dettagliati, ed invitare il denunciante a fornire schiarimenti relativi ai medesimi.

ART. 9 - BIS - Per l'esame dei progetti da parte dell'Ufficio Tecnico sono stabilite le seguenti tasse edilizie:

- a) esame dei tipi di nuova costruzione, sopralzi, ampliamenti e trasformazione dei fabbricati esistenti:

fino a mc. 1000	l. 1,00 al mc.
oltre mc. 1000 fino a 5000	" 0,80 "
oltre mc. 5000 fino a 10000	" 0,60 "
oltre mc. 10.000	" 0,40 "

La tassa e' commisurata all'edificio misurato vuoto per pieno. La cubatura si calcola tenendo conto della superficie coperta e dell'altezza misurata dal pavimento del cantinato al pavimento del sottotetto. Nel caso di edifici ad un solo piano senza divisioni interne non si considerera' l'altezza superiore a m. 5 misurata dal piano di spiccato.

- b) esame del progetto per lavori di piccola entita' dei quali si e' richiesta la licenza edilizia: l. 100.-
(Delibera Consiglio Com. le n. 8 del 1950)

ART. 10

I lavori non possono essere iniziati se prima non sia ottenuta la licenza dal Podesta'.

La licenza d'opere edilizie viene rilasciata a piena responsabilita' di chi la richiede e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Trascorso un mese dalla data di presentazione della do

manda, qualora l'interessato non avesse ricevuta alcuna comunicazione sull'esito della stessa, potra' senz'altro dar principio ai lavori indicati nella medesima.

ART. 11

Le domande da farsi su modulo speciale, ed i tipi di cui all'art. 9, dovranno essere firmati dal proprietario o dal suo legale rappresentante, da un costruttore autorizzato e dal progettista il quale dovra' essere ingegnere, architetto laureato o geometra; per questi ultimi conformemente a quanto dispone il Regolamento sull'esercizio della professione di Geometra approvato con R.D. 11 Febbraio 1929 n.274.

Tutti i progetti che saranno presentati per fabbricati urbani a piu' piani, dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della Legge 29 Giugno 1923 n. 1395 e dei relativi regolamenti, nonche' a sensi della Legge 5 Febbraio 1934, n. 313 sulle opere in conglomerato semplice od armato, il quale professionista assumerà la responsabilita' della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

Presso l'Ufficio Tecnico saranno tenuti due distinti albi, uno per i progettisti, l'altro per i costruttori autorizzati, sui quali saranno annotati rispettivamente i progettisti ed i costruttori stessi.

Tutti i firmatari saranno, nell'interesse del Comune, solidalmente responsabili della buona e solida esecuzione delle opere progettate, e della esatta osservanza del presente Regolamento.

ART. 12

La licenza di fabbrica dovra' essere rinnovata quando entro sei mesi dalla data della sua emissione non siano state iniziate le opere, o quando queste siano rimaste sospese per sei mesi.

ART. 13

Nell'esecuzione di progetti di nuove costruzioni e di parziali riedificazioni o modificazioni, gli interessati sono tenuti sotto la loro responsabilita', a provvedere alla solidita' della parte costruita e dei relativi ponti di fabbrica, a compiere tutti quei lavori che fossero necessari per garantire la pubblica sicurezza ed evitare sconci e deturpamenti del pubblico ornato.

ART. 14

Se nell'esecuzione di un'opera, si trovasse la necessita' o l'opportunita' di qualche modificazione al progetto

presentato a' termini dell'art. 9 del presente Regolamento, gli interessati devono presentare nuova domanda a norma dell'art. 9 stesso.

Qualora gli interessati non ottemperino a quanto e' prescritto nel presente Regolamento il Podesta' potra' ordinare la sospensione dei lavori, promovendo in pari tempo azione giudiziaria a carico dei contravventori.

ART. 15


Anche le opere di demolizione devono essere preventivamente autorizzate dal Podesta' con speciale licenza, da chiedersi almeno 15 giorni prima di dar corso alla progettata demolizione.

CAPO 3°

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO STRADALE
RIPARI E PONTI DI SERVIZIO

SEGNALE D'AVVERTIMENTO-RIPRISTINO DEL SUOLO STRADALE

ART. 16



Chiunque voglia eseguire opere edilizie in fregio al suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori, deve recingere il luogo destinato all'opera secondo la linea e colle modalita' che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Municipale.

A lavoro terminato il costruttore dovra' riconsegnare il suolo pubblico occupato, nello stesso stato di manutenzione in cui si trova lo spazio limitrofo per selciato, cordonate, lastricato, marciapiede, ecc.

Le porte che si volessero praticare nell'assito dovranno aprirsi verso l'interno ed essere mantenute chiuse durante la sospensione dei lavori, anche se di brevissima durata, ed in modo speciale durante la notte.

ART. 17

A garanzia di quanto e' disposto nell'art. precedente il proprietario delle opere fara' un deposito della somma fissata dall'Ufficio Tecnico dal quale a lavoro ultimato verra' dedotta la somma da pagarsi per occupazione di area pubblica ed eventualmente di ripristino del suolo stradale, nel caso che non venga eseguito dal proprietario nel termine che verra' prescritto.

ART. 18

Quando nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti o tubazioni per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli, e contemporaneamente deve darne avviso al Podesta' per i provvedimenti del caso.

ART. 19

Gli assiti od altri ripari devono essere muniti agli angoli di una o piu' lanterne da mantenersi accese l'intera notte per cura di chi fabbrica.

Queste lanterne devono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate.

ART. 20

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio, non puo' essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo al punto piu' basso dell'armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Trattandosi di ponti a sbalzo, l'altezza sul piano di strada, misurata come sopra, non potra' essere minore di metri 4.

ART. 21

Nel riformare o riparare i fabbricati o parti di essi anche per le fronti interne, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo e recare il minor incomodo possibile sia ai passanti, sia a coloro che abitano nei fabbricati contermini.

ART. 22

I ponti di servizio dovranno avere tutti i requisiti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

A questo scopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che venissero impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, anche a mezzo di Agenti Municipali. Dovranno pero' sempre osservarsi le seguenti norme:

- a) i ponti ordinari dovranno essere sostenuti almeno da a-betelle di sufficiente resistenza e nei collegamenti dei legnami sara' vietato l'uso di funi di canapa;
- b) Le impalcature saranno formate con tavole di almeno 35 mm. assicurate ai sottostanti correnti;

- c) ogni impalcatura in esercizio deve sempre avere un sottoponte alla distanza non maggiore di m. 2,50;
- d) i ponti e le rampe debbono essere muniti di parapetti composti di almeno due correnti;
- e) le fronti dei ponti verso la strada debbono munirsi di stuoie o di graticci di giunchi od altro in modo da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada;

Inoltre i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera avranno stretto obbligo di adottare tutte le previdenze e i migliori sistemi per evitare qualunque danno alle persone ed alle cose e dovranno uniformarsi a tutte quelle prescrizioni che in casi speciali fossero impartite dall'Autorita' Municipale a mezzo del proprio Ufficio Tecnico.

ART. 23

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti di fabbricati verso spazi pubblici devono incominciare appena stabiliti gli assiti di cinta e continuare senza interruzione in modo da esser compiute nel piu' breve termine possibile.

ART. 24

Nei casi in cui il proprietario, per qualsiasi ragione fosse costretto ad interrompere l'esecuzione delle opere, gli deve tuttavia fare eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci o per garantire la solidita' delle parti gia' costrutte. In caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario dell'edificio, il Podesta' provvede per l'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra, a termini di legge.

Trascorso un mese dall'interruzione delle opere sara' in facolta' dell'Autorita' Municipale di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente accordata.

CAPO 4^o

NORME PER LA SOLIDITA' DEI FABBRICATI, PER LA LORO SICUREZZA, PER LA DIFESA SISMICA E PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO

ART. 25

Tutte le opere edilizie devono eseguirsi in piena conformita' dei progetti approvati e secondo le migliori norme dell'arte in modo da riuscire solide, igieniche e decorative.

Art. 25 bis.

Di materiali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendano fino a cinque piani al di sopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Potenenziali deroghe per edifici di particolare importanza potranno essere concesse con deliberazione podestaria da sottoporsi al visto dell' Autorità Tutoria.

(vedi delibera
n. 247-1938)

ART. 26

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, sui terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scendere.

Le fondazioni, quando e' possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero sul terreno di buona consistenza nei quali debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 27

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame e' da vietare l'uso dei corsi di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, deve scriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento della spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto carico di rottura del materiale piu' debole di cui sono costituiti.

ART. 28

Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali che non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

ART. 29

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni debbono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza

dei muri di appoggio.

In tutti i fabbricati a piu' piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potra' essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarieta' delle travi con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi.

ART. 30

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purché al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

ART. 31

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 26 - 27 - 28 - 29 - 30 relativi alle norme di buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podesta' la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in localita' poste fuori del perimetro del centro abitato.

ART. 32

Le strutture in cemento armato dovranno essere progettate ed eseguite in conformita' a quanto disposto dalle prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio approvate con Legge 5 Febbraio 1934 n. 313 o di quelle altre vigenti all'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da usare nelle costruzioni si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

ART. 33

Per Decreto Prefettizio in data 27 Luglio 1928 n.30120 le facolta' attribuite al Prefetto relative alla esecuzione di quanto previsto nella Legge 29 Maggio 1933 n. 1213 sono state delegate al Podesta', il quale le esercita a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 34

Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessino l'incolumita' delle persone, deve essere costruita in base a un progetto esecutivo firmato da un Ingegnere o da un Architetto iscritto negli albi e nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della Legge sull'esercizio professionale, e dell'art. 11 del presente regolamento.

Dal progetto dovranno risultare le disposizioni e le dimensioni delle membrature del conglomerato e del metallo che le arma, le ipotesi di carico, la natura, la qualita' della costruzione del disarmo e del collaudo, comprese quelle degli eventuali giunti di dilatazione, nonche' i relativi calcoli statici giustificativi.

Le qualita' e proprieta' dei materiali da impiegarsi nella esecuzione di ogni opera saranno comprovate durante il corso dei lavori da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.

ART. 35

L'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio deve essere diretta da un Ingegnere e deve essere affidata sia tanto a costruttori i quali comprovino mediante appositi certificati la loro idoneita' in questo particolare genere di costruzione. Da tali certificati deve risultare che esse hanno eseguito o diretto in modo pienamente favorevole lavori del genere e della importanza di quelli per cui si chiede l'autorizzazione. Tali certificati devono essere ottenuti con la procedura stabilita nel comma b) dell'art. 2 del Capitolo Generale Governativo approvato con Decreto 28 Maggio 1895 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Dai certificati deve risultare che i costruttori siano specializzati per avere eseguito o diretto in modo pienamente favorevole opere analoghe e dell'importanza di quelle richieste.

ART. 36

I costruttori prima di iniziare la esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato o senza armatura che interessino l'incolumita' pubblica o abbiano funzioni statiche debbono farne denuncia al Podesta' inviando un progetto schematico dal quale risulti l'importanza delle opere.

Nei cantieri di lavoro debbono essere dal giorno dell'inizio dei lavori sino a quello della loro ultimazione, costantemente conservati i calcoli statici ed i disegni detti

gliati in inchiostro indelebile di tutte le parti delle opere in costruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati con data dal costruttore e dal direttore dei lavori.

Il Direttore dei lavori deve riportare nei calcoli statici e nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le modifiche che introduce nelle opere all'atto esecutivo, datandole e firmandole.

I disegni ed i calcoli statici di cui sopra debbono dal costruttore essere mostrati ai tecnici incaricati dal Podestà di eseguire eventuali ispezioni alle costruzioni in corso, ed alla fine del lavoro all'Ingegnere collaudatore che li deve allegare all'atto di collaudo per ogni eventuale responsabilità futura.

ART. 37

Le visite di controllo che il Podestà ritenesse di dover far eseguire da funzionari dell'ufficio tecnico municipale o da professionisti di provata competenza, non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore delle responsabilità a ciascuno di essi spettanti per la progettazione, per la direzione dei lavori, per le variazioni del progetto e per la buona esecuzione.

Qualora dalle ispezioni risultasse che i lavori sono eseguiti in modo non soddisfacente, il Podestà sospende la esecuzione e fa eseguire dal tecnico incaricato dell'ispezione, o da apposita commissione di tecnici, una inchiesta per i provvedimenti del caso.

Non sono dovute al Comune competenze, rifusioni di spese per visite di lavori, accertamenti o sopralluoghi.

ART. 38

Al termine dei lavori il committente deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale il certificato di collaudo, eseguito sempre da un Ingegnere di riconosciuta competenza, per ottenere la licenza di uso della costruzione.

Nelle opere eseguite per conto dello Stato o sotto la sorveglianza degli organi tecnici, statali e comunali, per il progettista o il direttore dei lavori che appartengano agli organi tecnici stessi non è necessaria la iscrizione nell'albo. Dette opere, in ogni caso, sono esenti dal controllo.

ART. 39

Le finestre dei sotterranei verso la strada devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle aperture d'entrata e munite di lastre di pietra forate o

difese in metallo coll'aggiunta di una rete metallica a fitta maglia, che si possa facilmente levare.

ART. 40

Tutti i locali destinati a deposito di materie infiammabili devono essere costruiti con materiali incombustibili (esclusa in modo assoluto ogni struttura in cui entri legno), chiudersi con serramenti in ferro od in legno rivestito da lamiera metallica su entrambe le faccie, ed aver un'apertura dalla quale entri luce diretta. Dovranno inoltre tenersi presenti le norme tecniche suggerite dalla Commissione Reale per la regolamentazione dei depositi di sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio.

ART. 41

I locali per pubblici spettacoli dovranno corrispondere alle prescrizioni del Regolamento per la vigilanza sui teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo per la Provincia di Milano approvato con Decreto Prefettizio 5 Febbraio 1932.

ART. 42

Ogni fabbricato deve essere separato da quelli immediatamente contigui di eguale altezza con muri a tagliafuoco elevati sopra il tetto di almeno m. 0,60.

Quando una campata di tetto di un fabbricato supera trenta metri di lunghezza dovrà essere divisa da muri a tagliafuoco.

ART. 43

Le scale, i passaggi alle scale e le gabbie di scala dovranno essere costruite con materiale resistente al fuoco. I gradini ed i pianerottoli in lastre di marmo dovranno essere sostenute con convenienti armature.

ART. 44

I fumaioli non potranno in nessun caso sporgere dalle falde dei tetti a distanza minore di un metro dal muro. I fumaioli, essi saranno inoltre possibilmente di modello unitario e convenientemente aggruppati per loro miglior aspetto.

Anche le cosiddette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli.

ART. 45

I condotti del fumo e dell'aria o dell'acqua calda del vapore non si devono addossare a travi o pareti di

gno, ma devono distarne almeno dieci centimetri.

I tubi del fumo non incassati nel muro, in quella parte che attraversa le impalcature, devono essere difesi da una controcanna di maggior diametro in modo che fra le due canne vi sia una intercapedine di almeno tre centimetri ove possa circolare l'aria.

ART. 46

E' proibito costruire canne da fumo nei muri prospicienti la pubblica via.

Dette canne saranno pero' tollerate quando pel loro intero sviluppo siano munite di controcanna nel modo indicato nell'ultima parte dell'art. 45.

E' assolutamente proibito costruire e conservare canne da camino nei muri di ambito dei fienili.

ART. 47

I camini per le caldaie a vapore od altri usi industriali saranno di almeno 15 metri di altezza e muniti di parafulmine, e dovranno distare di almeno 5 metri dal ciglio stradale.

Il vapore che si scarica dai motori o da altri apparecchi a vapore ed i gas provenienti dalle motrici a gas devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui o vicini.

ART. 48

Chiunque abbia notizia che un edificio od altro manufatto minaccia rovina deve tosto renderne avvisato l'Ufficio Municipale anche verbalmente od a mezzo dei suoi Agenti.

A cura dell'Ufficio Tecnico verra' fatta sommaria constatazione del minacciato pericolo e verranno indicati al proprietario od a chi per esso i provvedimenti piu' urgenti da prendersi. L'Autorita' Municipale, in base alla relazione dell'Ufficio Tecnico, fa intimare, se del caso, al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombrò ed alla demolizione degli edifici pericolanti, salvo quei provvedimenti di urgenza che sono nelle attribuzioni del Podesta' per la pubblica sicurezza in base all'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale.

Le spese relative dovranno essere rifuse dal proprietario della casa a norma di Legge, salva l'applicazione da parte della Autorita' competente delle penalita' comminate dall'articolo 434 del Codice Penale.

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

ART. 49

Le fronti degli edifici in fregio alle Vie e spazi pubblici o comunque esposti alla pubblica vista dovranno corrispondere alle esigenze del decoro edilizio cittadino, tanto per la armonia delle linee generali ed ornamentali che per i materiali da usarsi nelle opere decorative.

ART. 50

I balconi e i terrazzini verso gli spazi pubblici dovranno aprirsi ad una altezza non inferiore a metri 4 misurata dal piano del marciapiede stradale al piano inferiore della lastra o delle mensole di sostegno, e non potranno avere uno sporto maggiore di metri 1,20 dalla linea di proprietà.

La costruzione dei balconi o terrazzini potrà essere limitata od anche proibita nelle vie aventi meno di m. 6 di larghezza, ed in tali casi potrà pure essere limitato lo sporto della cornice di gronda.

I divieti e limitazioni indicate nel presente articolo sono di competenza della Commissione Edilizia di cui all'articolo 2.

ART. 51

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere fin all'altezza di metri 2,20 dal suolo pubblico, dovranno avere una sporgenza massima di centimetri 4.

Lo zoccolo non potrà mai occupare alcuna parte dell'area stradale, né avere sporti sull'area medesima.

Qualora si tratti di edifici aventi una speciale importanza architettonica situati su piazze o vie ampie, il Podestà sulla proposta della Commissione Edilizia, potrà fare speciali concessioni sia per quanto riguarda gli sporti per decorazioni, sia per l'occupazione del suolo pubblico.

I ripari o paracarri esistenti agli angoli di alcune case, dovranno essere asportati.

ART. 52

Tutte le aperture di porte e botteghe che danno sulle vie e piazze devono essere munite di serramenti che non si aprano o si rimuovano verso l'esterno, a meno che si tratti

di ante metalliche pieghevoli e costrutte con cautele speciali onde non riescano incomode o pericolose.

Anche le finestre del piano terreno che hanno davanzalli alti dal suolo meno di metri 2,50, non potranno essere muniti di serramenti che si aprano verso la via.

Sono proibiti i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra, con ante trasportabili.

Le griglie ed i controvetri apribili all'esterno dovranno venir fissati con ferri a collo d'oca assicurati in occhioli passanti la mazzetta della finestra od il telaio maestro delle vetrate.

E' vietata la ferratura delle griglie e dei controvetri suddetti col sistema della baionetta e piletta.

ART. 53

I muri di nuova costruzione e quelli semplicemente riattati, ad eccezione di quelli stilati a pietra viva, o a laterizio a lavoro quadro a perfetta regola d'arte, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati e tinteggiati per intero entro sei mesi dalla loro costruzione.

ART. 54

Il tetto dei fabbricati verso le vie ed altri spazi pubblici o soggetti a pubblica servitu', deve essere munito di un canale di metallo d'ampiezza sufficiente a contenere e sfogare le acque piovane.

La stessa disposizione sara' adottata anche verso i cortili ove prospettino fabbricati di abitazione.

Dal suddetto canale le acque piovane saranno condotte a mezzo di un conveniente numero di tubi verticali di materiale impermeabile, sino agli appositi canaletti sotterranei per sfogare nelle tombinature o fogne stradali lora' dove esistano.

Dove non esiste tombinatura stradale le pluviali verranno fatte sboccare sul suolo pubblico mettendo allo sbocco del tubo una lastra di pietra di almeno centimetri 40 per 25 a livello del suolo stesso.

Dove esistono marciapiedi rialzati, le dette pluviali dovranno essere scaricati nella cunetta adiacente al marciapiede sottopassando i marciapiedi.

I tubi verticali di cui sopra devono essere internati nel muro, per la parte prospiciente la strada, almeno per i primi 4 metri dal suolo stradale, e devono collocarsi in modo da non essere a contatto colle pareti della rispettiva canalatura.

ART. 55

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario e' tenuto a farne tosto eseguire la riparazione e questa deve condursi a termine entro il tempo strettamente necessario a giudizio del Podesta'.

Il tubo provvisorio di derivazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3,60 dal suolo e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dal marciapiede dove esiste od altrimenti alla distanza di almeno un metro dal muro.

ART. 56

L'Autorita' Municipale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, ed ove occorra, udito il parere della Commissione Edilizia, potra' ordinare entro un congruo termine la tinteggiatura dei muri che ne fossero sprovvisti o la cui tinta sia deteriorata in modo da essere causa di sconcio.

La tinteggiatura dovra' essere uniforme per tutta la facciata dell'edificio, od ispirata ad un'unita' di concetto.

ART. 57

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri prospicienti il suolo pubblico o comunque esposti alla pubblica vista dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelli gia' esistenti, senza averne presentato i disegni, occorrendo anche a colori all'Ufficio Tecnico Municipale ed averne ottenuto regolare licenza.

ART. 58

I muri di cinta verso gli spazi pubblici, salvo i casi di struttura speciale, devono essere intonacati, tinteggiati e provvisti di copertura in pietra naturale od artificiale.

ART. 59

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso anche decorative e per quanto concerne la tinteggiatura delle fronti e la verniciatura dei serramenti, in istato di lodevole conservazione per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene ed il decoro pubblico.

ART. 60

Sono proibite in genere le tettoie in metallo od in l

gno dello sporto maggiore di centimetri 20 dal suolo pubblico.

Quelle inferiori a tale dimensione di sporto sono permesse solo ad una altezza di metri 2,50.

ART. 61

Chiunque voglia applicar ad un edificio cartelli con iscrizioni, insegne, tabelle ed altre indicazioni, dovrà darne avviso al Podesta', il quale potrà vietare l'applicazione qualora reputi le iscrizioni disdicevoli nella forma, scorrette nella locuzione o contrarie al buon costume.

Tutte le iscrizioni saranno sempre redatte in lingua italiana.

Saranno ammesse le iscrizioni in lingua estera purché siano accompagnate, in caratteri più grandi e più appariscenti, dalla traduzione in lingua italiana.

ART. 62

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case come insegne, cartelli, tende, ecc. dovranno essere fatti in base a disegno approvato ed applicati in modo da non deturpare le linee architettoniche e non produrre troppo vivo contrasto col resto del fabbricato a giudizio della Commissione edilizia.

ART. 63

I cartelli, le insegne, ecc. di cui all'articolo precedente dovranno essere collocati ad una altezza non minore di metri 2,50 e simmetricamente sopra le aperture, non potendo sporgere oltre a cent. 20 dal muro o non più di centimetri 5 dal parapetto dei balconi. Qualora i cartelli e simili siano posti aderenti ai muri di facciata degli edifici ed abbiano uno sporto non maggiore di cent. 4, potranno applicarsi anche ad altezze minori di metri 2,50.

È vietata l'esposizione di insegne con oggetti pericolosi, come pure le insegne di barbieri, osterie, ecc. con bacinelle, rami d'albero od altro sporgenti a mensola sulla pubblica via.

ART. 64

Non si potranno collocare tende davanti alle aperture, botteghe o vetrine senza il permesso del Podesta', il quale sentita, occorrendo la Commissione Edilizia, ne stabilirà lo sporto e la forma. Di regola le tende che hanno sporgenza sul suolo pubblico dovranno essere collocate secondo le prescrizioni seguenti, salvo concessioni o restrizioni da parte del Podesta':

- a) L'altezza da misurarsi da qualsiasi punto del suolo : lato inferiore del frastaglio o frangia non potra' essere minore di metri 2,10;
- b) quella dell'intelaiatura e dei sostegni misurata come pra, non sara' minore di metri 2,20;
- c) lo sporto non potra' eccedere centimetri 70 nelle strade aventi larghezza maggiore di metri 6, mentreche' nelle piazze potra' essere maggiore a giudizio del Podestà udito il parere dell'Ufficio Tecnico.

Nelle vie aventi larghezza minore di metri 6 lo sporto della tenda sara' stabilito pure dal Podestà, sentito parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e potra' anche essere vietato.

ART. 65

Le mostre di merci di qualsiasi natura non potranno sporgere piu' di 15 centimetri dalla linea del muro quando siano tenute all'altezza non inferiore dal suolo di metri 2,50.

Al disotto di tali altezze non saranno permesse mostre di merci se non a filo di muro.

ART. 66

L'altezza delle lampade collocate all'esterno delle botteghe sporgenti sopra il suolo pubblico, non potra' essere minore di metri 2,50 dal suolo e la loro sporgenza non potra' essere maggiore di centimetri 40. Le lampade d'ornamento all'esterno delle porte delle case dovranno aver altezza non minore e sporgenza non maggiore di quella dei lampioni pubblici piu' vicini; esse potranno lasciarsi in luogo anche spente.

CAPO 6°

NORME IGIENICO-EDILIZIE RELATIVE ALL'ALTEZZE DELLE CASE, I CORTILI, LA LARGHEZZA DELLE VIE E DEI LOCALI DI ABITAZIONE, LE ABITAZIONI COLLETTIVE, GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI, ecc.

ART. 67

Tutte le opere di nuova costruzione, oppure di ampliamento, ricostruzione o riforma degli edifici esistenti sono soggette, anche sotto l'aspetto edilizio, alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale d'igiene.

approvato con delibero Podestarili 25 Maggio e 26 Ottobre 1927, dalla Giunta Prov. Amministrativa nelle sedute 8 successivo Giugno n. 2203 e 16 Novembre n. 3658 ed omologato dal Ministero dell'Interno come da Nota Prefettizia 18 Gennaio 1928 n. 1722.

ART. 67 - BIS - I tipi edilizi di nuove costruzioni dovranno avere le caratteristiche sottospecificate in relazione alle zone nelle quali le costruzioni dovranno sorgere:

- a) a tale fine sono considerate zone residenziali a carattere estensivo e semiestensivo quelle sottoindicate:
- 1) aree comprese tra le vie M. Venegoni, Genova, Volturino, cintura ferroviaria;
 - 2) fra le vie Pasubio, Micca, Montebello, cintura ferroviaria;
 - 3) fra le vie Resegone, Filzi, Fiume Olona, e strada Provinciale Saronnese;
 - 4) fra la via Milano, c.so Sempione, via Toselli e R. Cuttica;
- b) sono considerate zone a carattere residenziale intensivo le seguenti:
- 1) aree delimitate dalle vie Resegone, Filzi, Correnti, Foscolo e corso Sempione;
 - 2) aree delimitate dalle vie Foscolo, Leopardi, Melzi, asse di via Amendola, via Ronchi e corso Sempione;
- c) la zona ospitaliera potra' ampliarsi nello spazio compreso fra la via Gorizia confine proprieta' STIE, via Canazza, via Comasino, confine nord del Sanatorio, via Ferraris, corso Sempione, viale Gorizia;
- d) nella zona centrale compresa fra c.so Sempione, via Milano, fiume Olona, la ferrovia, via S. Michele del Carso, via Milano e Lampugnani, si prescrive che i tipi edilizi dovranno avere carattere residenziale e commerciale intensivo ed i fabbricati non potranno avere meno di 4 piani fuori terra. Sono ammessi gli ampliamenti degli esistenti complessi industriali nei limiti consentiti dalla legge 17/8/1942 N. 1150 su terreno di proprieta' delle rispettive ditte alla data di approvazione delle presenti norme. (Delibera Consiglio Com. le N. 8 del 1950)

ART. 68

L'altezza delle case misurata dal piano stradale al punto piu' elevato delle facciate potra' essere: a) nelle strade fino a metri 6,00 di larghezza ml. 8,00 - b) nelle strade da m. 6,01 a m. 8,00 di larghezza ml. 12,00 - c) nelle strade da m. 8,01 a m. 10,00 di larghezza ml. 14,00.

Nelle strade e piazze di larghezza superiore non potra' superare i ml. 18,00.

4. 67/bis - E' vietato eseguire miglioramenti,
avori di riparazione e di grande manutenzione
ad edifici non rispondenti per struttura,
altezze, larghezze delle vie, alle prescrizioni
del presente regolamento e di quello di
Firenze. (vedi delibere n. 247-1938)

Sul ciglio delle strade pubbliche non sono consentite costruzioni di civile abitazione ad un solo piano ed in nessun caso potranno avere altezza inferiore ai ml. 7,50.

La larghezza delle vie e' quella risultante dall'Elenco Ufficiale delle strade comunali. Per le strade non elencate o per le quali e' previsto l'ampliamento, la larghezza e' quella effettiva o risultante dai piani regolatori o di ampliamento.

ART. 68 - Cancellare le parole " di civile abitazione" e aggiungere " l'arretramento delle costruzioni non sara' inferiore a m. 3,00. (Delibera Consiglio Com. le n. 8 del 1950).

ART. 69

L'area netta dei cortili non deve essere inferiore alla quarta parte della somma delle superfici delle pareti che li recingono.

Quando sopra uno o piu' lati del cortile ha diritto di fabbricare il proprietario confinante, nel computo dell'area del cortile si riterranno detti lati come interamente fabbricati all'altezza media di metri 7,50.

I muri di cinta debbono essere alti non meno di metri 2,30. Gli esistenti saranno tollerati.

ART. 70

Quando un edificio debba costruirsi in angolo fra vie e spazi pubblici di larghezza diversa, potra' permettersi che l'altezza del detto edificio nella parte prospiciente la via piu' stretta sia uguale a quella della parte prospiciente la via piu' larga e cio' per una lunghezza massima di metri 15, purché pero' la via o spazio piu' stretto non sia minore in larghezza di metri 8.

ART. 71

Alla regola stabilita coll'articolo 68 del presente Regolamento non si potra' fare eccezione che su conforme parere della Commissione edilizia per edifici di particolare importanza architettonica, con speciale riguardo a quelli destinati ad uso pubblico od al culto e quando cio' sia tassativamente richiesto da ragioni di pubblico decoro.

ART. 72

Le case attualmente esistenti possono conservare una altezza superiore al massimo fissato dal presente Regolamento, purché non vi si facciano che lavori di riparazione e di riattamento.

Quando vengono ricostruite devono ridursi alle misure prescritte nel precedente articolo 68.

ART. 73

I sotterranei non si possono destinare ad uso di abitazione e dove si volessero destinare ad uso di cucina e servizi simili dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- a) avere lo scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgito;
- b) avere l'altezza minima di metri 4 di cui non più di due terzi al di sotto del piano stradale;
- c) avere il pavimento ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo mediante materiale impermeabile;
- d) essere forniti di illuminazione ed aereazione diretta come è prescritto per i locali di abitazione.

CAPO 7°

VISITE AGLI EDIFICI IN COSTRUZIONE
PERMESSO DI ABITABILITÀ

ART. 74

Nessun fabbricato nuovo o sostanzialmente modificato può essere occupato o rioccupato totalmente o parzialmente se non dopo che il fabbricato stesso sia stato visitato dagli incaricati del Municipio, riconosciuto conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni edilizie vigenti e dichiarato abitabile a' termini dell'articolo 39 della Legge Sanitaria vigente (Testo Unico 1907).

ART. 75

Le visite d'ufficio, di cui all'articolo precedente, verranno praticate in diversi periodi dietro domanda del proprietario e colle modalità che verranno prescritte dal Podestà.

Le visite saranno due: una a lavori ultimati nel rustico, l'altra a lavori completamente ultimati.

ART. 75 - BIS - A titolo di compenso per tali visite il proprietario, prima della emissione della licenza di abitabilità dovrà corrispondere la somma di lire 0,20 per mc. di fabbricato coperto, la cubatura si valuterà con le norme già stabilite all'art. 9/bis del presente Regolamento. In ogni caso per le visite di cui sopra il compenso non sarà inferiore a L. 400 (Delibera Consiglio Com. le n. 8 del 1950).

ART. 76

Potra' essere fatta eccezione ai termini di cui sopra a giudizio dell'Autorita' Comunale:

- a) per le costruzioni prevalentemente in legno e metallo e per quelle destinate a stabilimenti industriali;
- b) quando si tratti di un tipo di fabbricato che esclude afatto l'uso di abitazione o di soggiorno prolungato.

ART. 77

Nel caso di esecuzione di opere le quali non corrispondano ai progetti approvati ed alle prescrizioni regolamentari, il Podesta' potra' provocare dall'Autorita' Giudiziar*a* i provvedimenti necessari onde costringere il costruttore a rispettare il Regolamento ed il progetto approvato, salvo quando ne fosse il caso, la eventuale applicazione dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale.

E' in facolta' del Podesta' di ordinare lo sgombr*o* delle case che venissero abitate senza licenza, e di assoggettare a procedimento giudiziario chi da' facolta' di abitare o abiti locali di nuova costruzione o sostanzialmente modificati prima che siano dichiarati abitabili.

ART. 78

Il rifiuto del Podesta' ad autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata dovra' essere, per mezzo degli Agenti Municipali, notificato agli interessati.

Costoro salvo il disposto dell'articolo 1 N. 5, Legge 1 Maggio 1890, potranno entro il termine di un mese dalla data della notifica dell'ordinanza del Podesta' ricorrere al Prefetto.

CAPO 8°

SERVITU' SPECIALI DI ORDINE PUBBLICO
PIANO DI AMPLIAMENTO

ART. 79

Avvenendo il caso che da uno o da piu' proprietari di comune accordo o per separate iniziative, si dovesse procedere al riordino di gruppi estesi di fabbricati, i relativi progetti da presentarsi nelle forme prescritte nel Capo 2, del presente Regolamento, dovranno contenersi nei limiti imposti dal piano regolatore ed assoggettarsi a tutte le prescrizioni dello stesso e della competente Commissione

edilizia.

ART. 80

All'Autorita' Municipale e' riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facolta' di applicare o far applicare gratuitamente, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie, piazze o spazi pubblici o soggetti a servitu' pubblica:

- a) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli, ecc.;
- b) i ganci ed i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- c) i quadri per gli avvisi ufficiali;
- d) quant'altro puo' interessare il pubblico servizio salvo sempre le eventuali indennita' che potessero spettare agli interessati se riconosciute nelle forme legali.

ART. 81

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa apporre il cartello indicatore del numero assegnato.

Il proprietario riceve in consegna l'indicatore ed e' obbligato a conservarlo e a mantenerlo sempre nel posto ove venne collocato.

I cartelli indicatori dei numeri civici e delle vie sono apposti a cura e spese del Comune nei luoghi stabiliti dall'Autorita' Comunale ed il proprietario della casa non puo' sottrarli alla pubblica vista.

Il proprietario, ove voglia eseguire lavori di qualsiasi natura alla fronte di un fabbricato nel punto ove trovasi un indicatore od un oggetto di cui all'articolo precedente, prima di iniziare l'opera, dovra' accordarsi coll'Autorita' Comunale la quale prescrivera' i provvedimenti opportuni.

ART. 82

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono piu' essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero od i numeri che vanno a scomparire.

Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti le pubbliche vie, i proprietari devono mandare all'Autorita' Comunale i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati medesimi.

ART. 83

Quando uno o piu' proprietari intendessero di aprire od anche solo di iniziare una strada privata, dovranno presen-

di cui sopra
o e metallo e
riali;
che esclude af
rolungato.

non corrispon
ni regolamen
ita' Giudizia
e il costrut
to approvato,
pplicazione
le.

o sgombro del
e di assogget
ta' di abita
anzialmente mo

se una casa di
tata dovra'es
ficato agli in

N. 5, Legge
un mese dalla
a' ricorrere

PUBBLICO

roprietari di
dovesse proce
ati, i relati
ritte nel Capo
ersi nei limi
arsi a tutte le
Commissione

tare al Comune il relativo progetto, ottenere l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico a garanzia dello impegno di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti, fino all'epoca in cui potrà eventualmente venir ricevuta in consegna dal Comune, provvedendola di tombinatura con scarico nei collettori comunali ove esistano.

ART. 84

In nessun caso verra' permessa l'apertura di strade a fondo cieco, di larghezza inferiore a 10 metri, od in mancata conformita' o correlazione organica al piano regolatore e di ampliamento anche nelle zone immediatamente adiacenti al medesimo.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le dette strade, saranno soggette alle disposizioni del presente Regolamento, precisamente come se le stesse prospettassero una via pubblica.

ART. 85

Non e' permesso fabbricare se non in fregio a strade pubbliche o a strade private previamente approvate dall'Autorita' Municipale, a sensi dei precedenti articoli. Potranno considerarsi a giudizio dell'Autorita' Comunale, soddisfatte le condizioni sopraesposte, quando la costruzione ancorche' non si trovi in fregio ad area pubblica, venga racchiusa entro un recinto che fronteggi con almeno uno dei suoi lati le strade pubbliche o quelle private regolarmente aperte al pubblico passaggio come sopra.

Tale disposizione e' applicabile anche alle costruzioni eseguite secondo le linee del Piano Regolatore quando, prima dell'inizio dei lavori non siano intervenuti col Comune accordi per la esecuzione del Piano stesso. Non saranno applicabili le disposizioni di questo articolo alle costruzioni esclusivamente destinate all'uso agricolo e che si trovino oltre i limiti del Piano di ampliamento.

ART. 86

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo e seguenti, dovranno essere chiuse con muro o cancello anche apribile da eseguirsi sopra disegno approvato. L'Autorita' Comunale avra' facolta' di applicare questa disposizione anche nelle vie private aperte in seguito a regolare autorizzazione od anteriormente al presente Regolamento, quando, per inosservanza delle condizioni sopraricordate cio' si rendesse necessario

l'approvazio
ranzia dello
la strada
cui potra' e
mune, provve
ori comunali

di strade a
od in man
ano regola-
tamente a-
essero sor-
lle disposi
ome se le

o a strade
vate dall'Au
icoli. Po-
Comunale, sod
costruzio-
bblica, ven
n almeno uno
vate regolar

e costruzio
ore quando,
nuti col Co
o. Non sa-
ticolo alle
gricolo e che
ento.

le vie e
lizioni di
no essere chiu
dirsi sopra
facolta' di
private a-
anteriormen
rvanza del-
necessario

per l'interesse pubblico, a giudizio dell'Autorita' Comuna
le sentita la Commissione Edilizia.

E' in facolta' del Comune di ordinare che le aree di
fabbrica in fregio a vie e spazi pubblici sieno da questi
difese con muro di cinta od almeno con cesate solide e di
aspetto decoroso a giudizio dell'Autorita' Comunale.

ART. 87

Nelle localita' dove si eseguono opere edilizie avran-
no diritto di accedere i rappresentanti ed Agenti Comunali
per ispezionare i lavori.

Il proprietario e l'assuntore delle opere dovranno esi-
bire a richiesta i tipi approvati e fornire tutti gli schia-
rimenti del caso.

ART. 88

Le disposizioni contenute nel Capo 5° del presente Re-
golamento si applicheranno agli edifici che sorgessero ol-
tre i limiti segnati dal Piano Regolatore, solo quando fos-
se tassativamente richiesto da ragioni speciali da accettar-
si dalla Commissione edilizia, la quale sara' giudice se e
quali delle anzidette disposizioni saranno applicabili ai
detti edifici.

CAPO 9°

CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI

ART. 89

Salve le disposizioni degli articoli 10 e 11 della Leg-
ge 12 Giugno 1902 N. 185, non si potra' eseguire alcun la-
voro negli edifici aventi pregio artistico o storico, sen-
za darne preavviso al Podesta' presentandogli, ove occor-
ra, il progetto.

ART. 90

Il Podesta' udito il parere della Commissione edilizia
puo' impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero ri-
conosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole del
l'arte.

ART. 91

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si
venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o sto-
rico, il Podesta' ordinerà i provvedimenti che siano ri-

chiesti dalla urgente necessita' della conservazione del Monumento o degli oggetti scoperti.

CAPO 10^o

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 92

I contravventori saranno puniti a termini degli articoli 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n. 833.

Il Podesta' potra' nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facolta' di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Sono salve le facolta' concesse al Podesta' dagli articoli 55 della Legge stessa e 378 della Legge sui Lavori Pubblici. (Articolo soppresso e sostituito dal seguente art. 92)

ART. 92 - *Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applica l'ammenda fino a L. 100.000. con la osservanza delle norme stabilite dagli art. 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3/3/1934 N. 383. Qualora sia constatata l'inosseranza delle norme del presente Regolamento e delle modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al 1^o comma del presente articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato i provvedimenti definitivi. Colui che inizia i lavori senza licenza e li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco, e' punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire 100.000.-*

Il Sindaco puo' inoltre previa diffida, e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartmentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore, delle opere eseguite. Sono fatte salvo in ogni caso, le facolta' attribuite al Sindaco dall'art. 55 del T.U. della Legge C. P. approvata con R.D. 3/3/1934 n. 383. (Delibera Consiglio Comunale N. 8 del 1950).

ART. 93

Il presente Regolamento e' applicabile solo agli edifici che si costruiscono entro agli abitati urbani anche

provazione del

se costituenti frazioni.

Per zone urbane devonsi intendere quelle comprese nei limiti del Piano Regolatore approvato dal Consiglio Comunale il 17 Dicembre 1924 n. 105 e risultanti dalla planimetria allegata al presente Regolamento, in cui e' designata la zona di applicazione del Regolamento stesso.

ART. 94

Il presente Regolamento entrera' in vigore dopo l'approvazione tutoria.

di degli arti-
provinciale 3

enzionale pro
re d'ufficio

sta' dagli ar-
ge sui Lavori
ente art. 92)

del presente
100.000. con la
107 e seguen-

ile approvato
stata l'inos-
to e delle mo-
costruzione, il
e dell'ammenda
rdina l'imme-

adottare i proy
ostruzioni o
ione cessera'
otificazione di
edimenti defi-
enza e li pro-
Sindaco, e' pu-
nda fino a li-

, e sentito il
ntale, ordina-
e, delle opere
facolta' attri
a Legge C. P.
Consiglio Comu-

solo agli edi-
i urbani anche

* * *
*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA E DELLE OPERE IGIENICHE

DIVISIONE VII

N. 4547 di Protocollo

Visto per l'omologazione.

Roma, 9 Luglio 1934 XII.

p. IL MINISTRO

F.to LOCONI

* * *

Per copia conforme

IL SEGRETARIO CAPO

Dott. AMEDEO ROSSI

v.° IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Avv. CARLO BALESTRI